UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Sport

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit My Care Famiglia - Sport**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre una copertura assicurativa per la protezione dell'Assicurato contro i danni in relazione alla pratica di attività sportive svolte a livello ludico/ricreativo e dilettantistico.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo.
- ✓ Le attività sportive svolte a livello ludico/ricreativo e dilettantistico (non esercitate a livello professionistico) e che non comportano remunerazione diretta o indiretta.

La copertura base contiene le garanzie:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi
  La copertura vale per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione alla pratica di attività sportive.
- ✓ Invalidità Permanente da Infortunio
  La copertura vale in caso di Infortunio che l'Assicurato subisca durante la pratica di attività sportive che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente.
- ✓ Assistenza Sport (Consulenza sanitaria di altissima specializzazione; Consulenza in medicina sportiva/ ortopedia/ dietologia/cardiologia; Organizzazione e prenotazioni esami; Rientro al domicilio o rimpatrio sanitario; Invio familiare; Accompagnamento minori; Prolungamento soggiorno; Rimpatrio salma; Temporary Inability Care (che prevede prestazioni conseguenti a ricovero presso un pronto soccorso, day hospital, day surgery, ospedale con prognosi di inabilità temporanea superiore a 7 giorni); Rimborso attrezzatura sportiva in caso di mancata riconsegna su vettore aereo; Traino bicicletta per foratura pneumatico; Invio taxi in seguito al traino bicicletta per foratura pneumatico; Spese di elisoccorso o di recupero in pista)

La copertura può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- Morte da Infortunio
- Rimborso Spese Mediche da Infortunio
- Tutela legale

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le persone che svolgono attività sportive a livello professionistico o che comportano Remunerazione diretta o indiretta** ossia compensi monetari, sia a carattere continuativo sia non continuativo, determinati o forfettari, anche sotto forma di rimborso spese.
- ✗ **Le persone affette da:**
  alcolismo e tossicodipendenza; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); epilessia; psicosi e disturbi gravi della personalità.
- ✗ **Le persone che:**
  soffrono o hanno sofferto di Malattie gravi permanenti ossia malattie croniche (insanabili) e invalidanti; sono affette da Infermità ossia malattie di lunga durata o invalidità (anche da infortunio) gravi (superiori al 25%); sono affette da Difetti fisici ossia qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Responsabilità Civile verso Terzi

- ✗ Danni derivanti dalle azioni di gioco nell'ambito degli sport non individuali, sia in caso di condotta rispondente alle regole di gioco sia quando, anche in caso di violazione delle regole, l'azione risultasse funzionalmente collegata alla contesa sportiva;
- ✗ Danni: derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; derivanti dallo svolgimento di attività professionale; di furto; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili; g) punitivi di qualunque natura.

Sezione Infortuni

- ✗ Le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- ✗ gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Tutela Legale

- ✗ le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- ✗ gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

Assistenza Sport

- ✗ Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"** e alla **Scheda tecnica di modulo.**

Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.
- ✓ Limitatamente alla garanzia "Tutela legale" la copertura è valida per l'Europa.
- ✓ Limitatamente alla garanzia "Assistenza" la copertura è valida per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco, il principato di Andorra. Alcune garanzie specifiche valgono unicamente per il territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Disdetta
Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta relativamente al modulo, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.
Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio
Il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Sport"

23/06/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 7 e seguenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

MORTE DA INFORTUNIO	Qualora l'Infortunio non abbia effetto invalidante indennizzabile ma abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto UAA liquiderà ai Beneficiari la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda tecnica di modulo. Qualora invece l'Infortunio abbia effetto invalidante indennizzabile e, successivamente al pagamento dell'Indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell'Infortunio, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell'Indennità per Invalidità Permanente già corrisposta all'Assicurato, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. **L'Indennizzo per morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.**
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	UAA rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per prestazioni effettuate entro un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio stesso, indennizzabile a termini di polizza, per: accertamenti diagnostici; per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere); trattamenti fisioterapici e rieducativi. In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza intervento chirurgico, Day Hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese per: le rette di degenza; gli onorari dei medici curanti; i medicinali; i diritti di sala operatoria; i materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro).
TUTELA LEGALE	UAA assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato in relazione alla pratica di sport. L'Assicurato può inoltre usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla pratica di attività sportiva.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INFORTUNI	**Tutte le garanzie prestate -** La copertura non vale per l'Infortunio causato da: **a)** guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta e non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo; **b)** uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; **c)** uso, anche come passeggero di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclubs, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo; **d)** pratica di sport aerei in genere; **e)** pratica dei seguenti sport: arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersioni con auto respiratore; **f)** pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; **g)** ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; **h)** partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati; **i)** imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa; **j)** stato di guerra internazionale o civile, dichiarata e non, o insurrezioni , salvo quanto stabilito nelle CDA all'art. 2.2 "Oggetto dell'Assicurazione"; **k)** movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; **l)** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
SEZIONE TUTELA LEGALE	**L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto**: **a)** vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza; **b)** violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; **c)** violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito nelle CDA all'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione"; **d)** inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo; **e)** fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto disposto in merito nelle CDA all'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; **f)** fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, fatto salvo quanto disposto in merito nelle CDA all'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri; **g)** diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia; **h)** casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.
ASSISTENZA SPORT	**Sono esclusi dall'Assicurazione** ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da: **a)** danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; **b)** atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; **c)** scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; **d)** atti di terrorismo; **e)** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; **f)** materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; **g)** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; **h)** inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; **i)** dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; **j)** abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; **k)** viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; **l)** atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; **m)** infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; **n)** suicidio o tentativo di suicidio; **o)** fatti derivanti da partecipazione da parte dell'assicurato a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; **p)** pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. **Per l'espletamento di alcune prestazioni l'assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. La prenotazione/organizzazione di eventuali visite specialistiche e accertamenti diagnostici è gratuita, i costi delle visite e degli accertamenti sono a carico dell'Assicurato.**

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti		
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi		
Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale Franchigia	Euro 500.000/1.000.000/2.000.000/3.000.000 Euro 250 per danni a cose e animali
Sezione Infortuni		
Invalidità Permanente da Infortunio	Somma assicurata Franchigia	Euro 200.000/400.000/800.000 5% con supervalutazione
Ernia addominale da sforzo non operabile	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata
Morte da Infortunio	Somma assicurata	Euro 100.000/200.000/400.000 (in base alla somma assicurata Invalidità Permanente)
Rimborso Spese Mediche da Infortunio	Massimale Scoperto	Euro 2.000 10% con il minimo di Euro 100
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi	Limite di indennizzo	Fino alla concorrenza del 20% del massimale
Sezione Tutela Legale		
Tutela Legale	Massimale	Euro 10.000
Assistenza Sport		
Per alcune prestazione sono previsti limiti di indennizzo. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.		

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit o di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN che vogliono proteggere se stessi e/o i membri del proprio Nucleo familiare dai rischi connessi alla pratica di attività sportive svolte a livello ludico/ricreativo e dilettantistico sia per quanto attiene la responsabilità per danni a terzi che per i danni derivanti da infortunio dell'Assicurato.
Il Contraente deve essere una Persona fisica, avere un'età pari o superiore a 18 anni e, con il suo Nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami".
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi** Con riguardo alle garanzie "Invalidità Permanente da infortunio" e "Morte da infortunio" in capo al Contraente Persona Fisica compete una detrazione d'imposta nei limiti e con le modalità in vigore al momento del pagamento. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche né, in caso di decesso dell'Assicurato, ad imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Sport

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO **5**
1 – INTRODUZIONE **7**
Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie 7
2 – CHE COSA E' ASSICURATO **7**
Art. 2.1 - Chi e cosa assicuriamo 7
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 7
Art. 2.2 – Oggetto dell'Assicurazione 7
Art. 2.3 – Compresenza di garanzia nella Polizza 7
Art. 2.4 – Oggetto dell'Assicurazione 7
Art. 2.5 - Prestazione Invalidità Permanente da Infortunio (garanzia sempre operante) 8
Art. 2.6 - Prestazione Morte da Infortunio (garanzia opzionale) 9
Art. 2.7 - Prestazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio (opzionale) 9
Art. 2.8 – Compresenza di garanzia nella Polizza 9
SEZIONE TUTELA LEGALE (opzionale) 10
Art. 2.9 - Oggetto dell'Assicurazione 10
Art. 2.10 – Compresenza di garanzia nella Polizza 10
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI 10
ASSISTENZA SPORT (sempre operante) 10
3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO **14**
Art. 3.1 – Persone non assicurabili 14
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 15
Art. 3.2 – Rischi esclusi 15
Art. 3.3 – Persone non considerate terzi 15
SEZIONE INFORTUNI 15
Art. 3.4 – Rischi esclusi 15
SEZIONE TUTELA LEGALE 15
Art. 3.5 – Rischi esclusi 15
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA SPORT 15
Art. 3.6 – Rischi esclusi 15
4 – LIMITI DI COPERTURA **15**
SEZIONE INFORTUNI 15
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 15
SEZIONE TUTELA LEGALE 16
Art. 4.2 – Limiti di copertura per tutte le garanzie 16
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA SPORT 16
Art. 4.3 – Limiti di copertura per tutte le garanzie di assistenza prestate 16
5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA **17**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 17
Art. 5.1 – Validità territoriale 17
SEZIONE INFORTUNI 17
Art. 5.2 – Validità territoriale 17
SEZIONE TUTELA LEGALE 17
Art. 5.3 – Validità territoriale 17
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA SPORT 17
Art. 5.4 – Validità territoriale 17
6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO **17**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 17
Art. 6.1 – Obblighi 17
Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza 18
Art. 6.3 – Altre assicurazioni 18
Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo 18
SEZIONE INFORTUNI 18
Art. 6.5 – Obblighi 18
Art. 6.6 – Valutazione del danno 18
Art. 6.7 – Pagamento dell'indennità 19
Art. 6.8 – Anticipo sull'Indennità per il caso di Invalidità Permanente 19
Art. 6.9 – Obblighi 19

Art. 6.10 – Affidamento della gestione del sinistro 20
Art. 6.11 – Gestione del sinistro 20
Art. 6.12 – Scelta del legale 20
Art. 6.13 – Pagamento dell'Indennizzo 20
SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA SPORT 20
Art. 6.14 - Obblighi 20
Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo 21
Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie 21
7 – PREMIO 21
Art. 7.1 – Pagamento del Premio 21
Art. 7.2 – Ridefinizione del premio per età (valido per la Sezione Infortuni) 21
8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO 22
Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione 22
Art. 8.2 - Diritto di ripensamento 22
Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione 22
Art. 8.4 – Inizio dell'evento assicurativo (valido per la Sezione Tutela Legale) 22
Art. 8.5 – Recesso in caso di Sinistro 23
Art. 8.6 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio 23
Art. 8.7 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione 23
9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 23
Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza 23
Art. 9.2 - Aggravamento del rischio 23
Art. 9.3 - Diminuzione del rischio 23
Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni 23
Art. 9.5 – Altre assicurazioni 23
Art. 9.6– Rinuncia al diritto di surrogazione (valida per la sezione Infortuni) 24
Art. 9.7– Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 24
Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge 24
ALLEGATI 25
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE (INAIL) 25
TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETÀ SU INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 27
TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETÀ SU RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 28

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e/o i componenti del suo Nucleo familiare identificati nella Scheda tecnica di modulo.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività professionale: attività che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo o che presuppone una conoscenza tecnica particolare.

Beneficiari: i soggetti ai quali spetta la prestazione prevista in caso di Morte da Infortunio dell'Assicurato indicati nella Scheda tecnica di modulo (Eredi testamentari o, in mancanza, Eredi legittimi dell'Assicurato o beneficiari nominati).

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Circolazione: lo spostamento dell'Assicurato su un veicolo.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Day Hospital: Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito di terapie mediche.

Day Surgery: Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito di prestazioni chirurgiche.

Difetti fisici: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Estero: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Fatto illecito: il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto o tentato furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, di attendere alle attività professionali dichiarate in polizza per un periodo di tempo limitato.

Indennizzo/Indennità: somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in Polizza.

Infermità: malattie di lunga durata o invalidità (anche da infortunio) gravi (superiori al 25%).

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Malattie gravi e permanenti: malattie croniche (insanabili) e invalidanti.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Remunerazione diretta: compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una Società o di un Ente Sportivo.

Remunerazione indiretta: compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito - sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute - dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti. Non costituiscono remunerazione indiretta eventuali premi monetari conseguiti per essersi classificati primi o tra i primi in una competizione.

Ricovero: degenza in Struttura Sanitaria che comporti almeno un pernottamento.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'Impresa di assicurazione.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie

Il modulo "**Sport**" offre una copertura assicurativa per la protezione dell'Assicurato contro i danni in relazione alla pratica di attività sportive svolte a livello ludico/ricreativo e dilettantistico.
E' costituito da garanzie sempre operanti e da garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo, come di seguito riportato:

- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**:
  - Responsabilità Civile verso Terzi (sempre operante)
- **SEZIONE INFORTUNI** comprensiva delle garanzie:
  - Invalidità Permanente da Infortunio (sempre operante)
  - Morte da Infortunio (opzionale)
  - Rimborso Spese Mediche da Infortunio (opzionale)
- **SEZIONE TUTELA LEGALE** comprensiva delle garanzie:
  - Tutela Legale (opzionale)
- **SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI** comprensiva delle garanzie:
  - Assistenza Sport (sempre operante)

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**
Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di modulo**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Chi e cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo in relazione alla pratica di attività sportive da lui svolte a livello ludico/ricreativo e dilettantistico (non esercitate a livello professionistico) e che non comportino remunerazione diretta o indiretta, comprese le gare.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.2 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione, **fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 3.2 "Rischi esclusi",** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione alla pratica di sport come definito all'articolo 2.1 "Chi e cosa assicuriamo".

Art. 2.3 – Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

SEZIONE INFORTUNI

Art. 2.4 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione, **fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 3.4 "Rischi esclusi" e 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie",** vale in caso di Infortunio che l'Assicurato subisca durante la pratica di sport come definito all'articolo 2.1 "Chi e cosa assicuriamo".
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi, equiparati ad un Infortunio:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- avvelenamento del sangue e infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;

- annegamento;
- lesioni determinate da sforzo (intendendosi per sforzo il dispiego improvviso e anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato), **limitatamente a quelle muscolari, con esclusione comunque delle rotture sottocutanee dei tendini** (intendendosi per tali le lacerazioni totali o parziali di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo);
- ernie, **limitatamente a quelle addominali da sforzo ed esclusivamente con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio**;
- lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, **con esclusione della malaria**;
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore;
- assideramento o congelamento.

Art. 2.5 - Prestazione Invalidità Permanente da Infortunio (sempre operante)

Qualora l'Infortunio abbia per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella "Tabella per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità Permanente (INAIL)" allegata, una indennità calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.5.1 - Determinazione dell'indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio

Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella "Tabella per la liquidazione dell'indennità di Invalidità Permanente" contrattualmente operante e secondo i seguenti criteri:

a) **si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute**;
b) **in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente**;
c) **in caso di menomazioni visive o uditive le percentuali di invalidità tengono conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi**;
d) in caso di Assicurato mancino le percentuali previste per l'arto superiore destro si applicano all'arto superiore sinistro e viceversa;
e) la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **in caso di minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa**;
f) **in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**;
g) **in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%**;
h) i postumi di Invalidità Permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia;
i) **nei casi di Invalidità Permanente non specificati** nella "Tabella per la liquidazione dell'indennità di Invalidità Permanente" contrattualmente operante, **l'Indennizzo è stabilito** in riferimento ai valori previsti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, **tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa**, indipendentemente dalla specifica Attività professionale esercitata dall'Assicurato.

In caso di ernia addominale da sforzo, anche se bilaterale, non operabile secondo parere medico, **viene corrisposta una Indennità, a titolo di Invalidità Permanente, con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo**. **Nel predetto caso la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del 180° giorno successivo a quello di decorrenza**; nel caso la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Assicurato e la stessa prestazione di cui sopra, il termine di 180 giorni opera dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per la somma assicurata dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alla maggiore somma eventualmente assicurata.

Art. 2.5.2 - Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennità per Invalidità Permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo la seguente modalità:

Franchigia del 5% con supervalutazione

Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'Invalidità Permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 6% e il 48% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 5%.

Per le Invalidità Permanenti di grado compreso tra il 49% e il 65% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

Per le invalidità permanenti di grado superiore al 65% della totale, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. applicherà una supervalutazione e liquiderà in base alle percentuali che seguono:

% Inv. Perm.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
% da liquidare	102	104	106	108	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152	155

% Inv. Perm.	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
% da liquidare	158	161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200

Art. 2.6 - Prestazione Morte da Infortunio (opzionale)

Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'Infortunio non abbia effetto invalidante indennizzabile ma abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora invece l'Infortunio abbia effetto invalidante indennizzabile e, successivamente al pagamento dell'Indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell'Infortunio, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell'Indennità per Invalidità Permanente già corrisposta all'Assicurato, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

L'Indennizzo per morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

In caso di scomparsa dell'Assicurato conseguente a Infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà pagato l'Indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà comunque diritto alla restituzione dell'Indennizzo corrisposto.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 2.7 - Prestazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio (opzionale)

Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà, **fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto e con lo scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo**, le spese sostenute dall'Assicurato per prestazioni effettuate entro un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio stesso, indennizzabile a termini di polizza:

- per accertamenti diagnostici;
- per prestazioni mediche specialistiche (**con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere**);
- per trattamenti fisioterapici e rieducativi **fino a concorrenza del limite indicato nella Scheda tecnica di modulo**;

ed in caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza intervento chirurgico, Day Hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese per:

- le rette di degenza;
- gli onorari dei medici curanti;
- i medicinali;
- i diritti di sala operatoria;
- i materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento **con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro**).

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata e comunque dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria comprovante l'Infortunio occorso.

Art. 2.8 – Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Persona valido ed efficace, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

SEZIONE TUTELA LEGALE (opzionale)

Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.9 - Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. , **fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Rischi esclusi"**, assicura, **nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo**, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato in relazione alla pratica di sport come definito all'articolo 2.1 "Chi e cosa assicuriamo".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese relative al contributo unificato.

Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale) comprese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:
  - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
  - nel caso in cui la polizza di responsabilità civi le, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla pratica di attività sportiva.

Art. 2.10 – Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA SPORT (sempre operante)

Art. 2.7 - Le garanzie assicurative

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZE **Il servizio di Assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio**

pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione

Quando, in seguito ad Infortunio, l'Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l'Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, **entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante.** In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi. **Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.**

B. Consulenza in Medicina Sportiva/Ortopedia/Dietologia/Cardiologia

Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24

Quando l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di Infortunio, il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medicospecialistico telefonico, può' conferire tramite il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Medicina dello Sport, Ortopedia, Dietologia, Cardiologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.

C. Organizzazione e prenotazione esami

Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche e accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico–diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento con il centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso.

Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.

Validità territoriale: Italia

D. Rientro al domicilio o rimpatrio sanitario

La garanzia opera a seguito di Infortunio dell'Assicurato durante un **viaggio al di fuori della provincia di residenza**. Qualora le condizioni dell'Assicurato, accertate dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, oppure qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione ospedaliera, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto:

- aereo sanitario con équipe medica;

- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. **L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi per Assicurato e per anno assicurativo.

E. Invio familiare

Qualora, in seguito ad infortunio sportivo avvenuto al di fuori della provincia di residenza, l'Assicurato venga **ricoverato in una Struttura Sanitaria per un periodo superiore a 4 giorni**, la Centrale Operativa:

- mette a disposizione di un parente dell'Assicurato un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R), per recarsi sul posto ad assistere l'Assicurato stesso;
- provvederà anche ad organizzare il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Le prestazioni di cui sopra saranno tenute in carico dalla Centrale Operativa **fino al limite massimo e complessivo di Euro 300 per evento**. **A carico del parente resterà l'eventuale maggior spesa oltre il limite predetto**.
La prestazione è fornita per un **massimo di tre eventi per Assicurato e per anno assicurativo**.

F. Accompagnamento minori

Quando, a seguito di ricovero dovuto ad infortunio sportivo avvenuto **al di fuori della provincia di residenza**, eventuali minori di **anni 15** necessitano di un accompagnatore, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o di un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
La prestazione è fornita per un massimo di **tre eventi per Assicurato e per anno assicurativo**.

G. Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare a casa nella data prevista a seguito di infortunio sportivo avvenuto **al di fuori della provincia di residenza**, la Centrale Operativa organizza e prende a proprio carico le spese di prolungamento del soggiorno fino al massimale di **Euro 300 per evento**.
La prestazione è fornita per un massimo di **tre eventi per Assicurato e per anno assicurativo**.

H. Rimpatrio salma

In caso di infortunio sportivo avvenuto **al di fuori della provincia di residenza**, la Centrale Operativa prende a carico, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese fino al limite massimo di **Euro 3.000** per evento.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

I. Temporary Inability Care

Validità territoriale: Repubblica Italiana.
Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto Ricovero dell'Assicurato, causato da Infortunio, presso un pronto soccorso, Day Hospital, Day Surgery od ospedale e qualora l'Assicurato riceva una **prognosi di Inabilità temporanea superiore a 7 giorni**.
La Centrale Operativa provvede alle esigenze mediche e logistico-organizzative dell'Assicurato con un aiuto domiciliare concreto **per un periodo massimo di 37 giorni continuativi e non frazionabili dalla data della sua dimissione**.
La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato. Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo.
Si conviene di raddoppiare i massimali delle prestazioni di seguito riportate qualora l'Assicurato si trovi temporaneamente in condizioni di non autosufficienza.

- Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche
  L'Assicurato che necessiti di presidi ortopedici (a titolo esemplificativo: stampelle, sedia a rotelle, letto ortopedico, materasso antidecubito), prescritti dal medico curante, può richiederli alla Centrale Operativa che li metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo necessità. La prestazione è totalmente a carico della Centrale Operativa. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i presidio/i, o nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di presidi da adattare alle sue esigenze (a titolo esaustivo: collare, busto ortopedico, tutore Donjoy), la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all'Assicurato le relative spese sino a un massimo di **Euro 350** per evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

- Controllo a distanza delle condizioni di salute
  La Centrale Operativa telefonerà periodicamente all'Assicurato per verificare l'evoluzione clinica e il buon esito delle terapie e delle prescrizioni mediche assegnate al suo caso. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durante l'azione di controllo, la Centrale Operativa organizzerà tale intervento inviando al domicilio dell'Assicurato un proprio medico o, se ritenuto necessario, invierà un'ambulanza per trasportare l'Assicurato al più vicino centro di pronto soccorso. La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi.
- Invio di un infermiere al domicilio
  Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza infermieristica **entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione**, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di **Euro 300 ogni 7 giorni di prognosi**. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di **Euro 300 ogni 7 giorni di prognosi.**
- Invio di un fisioterapista al domicilio
  Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza fisioterapica **entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione**, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un fisioterapista al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di **Euro 200 ogni 7 giorni di prognosi comunque con il massimo di 15 giorni**. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un fisioterapista, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di Euro 220 ogni 7 giorni di prognosi comunque con il massimo di 15 giorni.
- Esami del sangue a domicilio
  L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa di effettuare al domicilio gli esami del sangue prescritti dal proprio medico curante qualora le sue condizioni di salute, certificate dal medico stesso, non gli permettano di lasciare il proprio domicilio. La Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizzerà il prelievo del sangue al domicilio dell'Assicurato.
  Il costo relativo all'organizzazione del servizio ed al prelievo di sangue rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami ed accertamenti eseguiti**.
- Consegna esiti a domicilio
  Qualora l'Assicurato si sottoponga ad accertamenti diagnostici in strutture situate presso la propria provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, la Centrale Operativa provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti all'Assicurato o al medico da questi indicato. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa. **I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.**
- Consegna medicinali a domicilio
  Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente prescritti dal suo medico curante e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico stesso, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvederà a recapitare al domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **restano interamente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.**
- Ascolto e supporto psicologico
  La Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato uno psicologo per aiutarlo a superare emotivamente la condizione di Inabilità temporanea nel corso di un ascolto telefonico, tenendone a proprio carico il relativo costo. Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa potrà anche organizzare una o più sedute terapeutiche presso uno specialista, **il cui costo rimarrà a carico dell'Assicurato**.
- Disbrigo pagamento utenze domiciliari
  La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante il periodo di Inabilità temporanea, qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato gli importi da pagare delle utenze domiciliari.**
- Disbrigo faccende domestiche
  Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico **durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione**, la Centrale Operativa provvede a inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di **Euro 150 ogni 7 giorni di prognosi**. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di Euro **170 ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.**
- Ricovero auto
  La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al ricovero della sua auto presso un deposito vicino alla sua abitazione qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativo

all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.**

J. Rimborso attrezzatura sportiva in caso mancata riconsegna su vettore aereo

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio con la propria attrezzatura sportiva di proprietà, a mezzo di un vettore aereo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza dei danni materiali e diretti a lui derivanti da mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell'attrezzatura sportiva stessa, **fino ad un massimo di Euro 500 per periodo assicurativo**.
Nel limite del capitale assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo:

a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
b) con il **limite massimo per oggetto di Euro 250**;
c) successivamente a quello del Vettore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

K. Traino bicicletta per foratura pneumatico

Validità territoriale: Italia.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. organizza tenendo a proprio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell'Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico in viabilità ordinaria fino alla destinazione scelta dall'assicurato **entro 50 km dal luogo del fermo**. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso dell'importo anticipato dal Contraente esclusivamente qualora:

- la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato il soccorso;
- il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Autorità.

Qualsiasi costo eccedente resta interamente a carico dell'assicurato.
La prestazione è fornita per un massimo di **tre eventi per anno assicurativo**.

L. Invio taxi in seguito al Traino bicicletta per foratura pneumatico

Qualora, a seguito della richiesta di un traino della bicicletta di proprietà dell'assicurato per foratura pneumatico, l'Assicurato necessiti di rientrare alla residenza o al domicilio ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **Euro 50 per evento**.
Validità territoriale: Italia.

M. Spese di Elisoccorso o di recupero in pista

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un soccorso con trasferimento organizzato a fondo valle tramite Elisoccorso o tramite toboga, disposto da autorità mediche o civili in loco, il cui utilizzo non sia regolamentato o pagato totalmente/parzialmente dai Servizi Sanitari o dai servizi pubblici locali, la Centrale Operativa provvede anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale assicurato, al rimborso delle spese di elisoccorso o di recupero in pista fino a **Euro 2.000** per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

Art. 3.1 – Persone non assicurabili

Non è assicurabile la persona affetta da:

- alcolismo e tossicodipendenza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- epilessia;
- psicosi e disturbi gravi della personalità.

Qualora nel corso della copertura assicurativa insorga una o più delle affezioni su indicate la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1898 codice civile.

Non è assicurabile la persona che, al momento della sottoscrizione, soffre o ha sofferto di Malattie gravi permanenti, è affetta da Infermità o Difetti fisici.
Relativamente a quanto sopra valgono le dichiarazioni del Contraente rilasciate al momento della sottoscrizione e riportate nella Scheda di polizza.

Non sono assicurabili le persone che svolgono attività sportive a livello professionistico o che comportano Remunerazione diretta o indiretta ossia compensi monetari, sia a carattere continuativo sia non continuativo, determinati o forfettari, anche sotto forma di rimborso spese.
Qualora nel corso della copertura assicurativa l'Assicurato inizi a svolgere l'attività sportiva a livello professionistico o a percepire remunerazione diretta o indiretta, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1898 codice civile.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.2 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) derivanti dalle azioni di gioco nell'ambito degli sport non individuali, sia in caso di condotta rispondente alle regole di gioco sia quando, anche in caso di violazione delle regole, l'azione risultasse funzionalmente collegata alla contesa sportiva;
b) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
d) di furto;
e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
g) punitivi di qualunque natura.

Art. 3.3 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.

SEZIONE INFORTUNI

Art. 3.4 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione:

a) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
b) gli infarti da qualsiasi causa determinati.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 3.5 – Rischi esclusi

La garanzia non vale per:

- le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA SPORT

Art. 3.6 – Rischi esclusi

Il servizio di Assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE INFORTUNI

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

L'Assicurazione non vale per l'Infortunio causato da:

a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta e non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo;
b) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) uso, anche come passeggero:
   1. di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
   2. di aeromobili di aeroclubs;
   3. di apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
d) pratica di sport aerei in genere;
e) pratica dei seguenti sport:

1. arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo;
2. immersioni con auto respiratore;

f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
g) da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
h) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;
i) da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
j) da stato di guerra internazionale o civile, dichiarata e non, o insurrezioni , salvo quanto stabilito all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione";
k) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 4.2 – Limiti di copertura per tutte le garanzie

L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

a) vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
b) violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, **fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione";**
d) inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo;
e) fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, **fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante**;
f) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, **fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.9 "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri**;
g) diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia;
h) casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA SPORT

Art. 4.3 – Limiti di copertura per tutte le garanzie di assistenza prestate

Le garanzie sono operative **nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in polizza**.

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

o) fatti derivanti da partecipazione da parte dell'assicurato a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo.
p) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.1 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.

SEZIONE INFORTUNI

Art. 5.2 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 5.3 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Europa.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA SPORT

Art. 5.4 – Validità territoriale

Le garanzie ed i servizi di Assistenza sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde **800.894.022**. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;

b) informare immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 – Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE INFORTUNI

Art. 6.5 – Obblighi

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:
- fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:
  800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

In fase di denuncia dell'Infortunio occorre indicare il luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e la stessa dovrà essere successivamente corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni;
- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. .

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ;
- fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato – o i Beneficiari indicati nella Scheda tecnica di modulo devono darne immediato avviso a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e, ove occorra, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Art. 6.6 – Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – o da un Perito da questa incaricato – con l'Assicurato o persona da lui designata.
In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull'indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.
Il Collegio Medico definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza.

Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

Art. 6.7 – Pagamento dell'indennità

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. , verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.
In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità Permanente sotto forma di capitale:

a) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di Invalidità Permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata all'articolo 6.5 "Obblighi", il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla valutazione dell'Invalidità Permanente secondo i criteri indicati all'articolo 2.5.1 "Determinazione dell'Indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio" in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Nel caso l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'Indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l'importo quantificato od offerto.
b) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'Indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l'importo quantificato od offerto.
c) quanto disciplinato ai punti a) e b) del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio denunciato e sia operativa per l'Assicurato la garanzia Morte. In tal caso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquida ai Beneficiari designati unicamente la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda tecnica di modulo.

La valutazione dell'Invalidità Permanente e la corresponsione della relativa Indennità viene effettuata in Italia e in euro.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 6.8 – Anticipo sull'Indennità per il caso di Invalidità Permanente

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di Infortunio con postumi invalidanti stimati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in misura prevedibilmente non inferiore al 20%, sarà pagato un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro che dovrà avvenire comunque entro 3 anni.
Quanto sopra non costituisce impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. circa il grado percentuale definitivo di Invalidità Permanente da liquidarsi.
L'obbligo di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. sorge comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 6.9 – Obblighi

L'Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:

- 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A...
L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.10 – Affidamento della gestione del sinistro

La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6.11 – Gestione del sinistro

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.
Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.12 – Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

Art. 6.13 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA SPORT

Art. 6.14 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda **richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:**

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia Casella Postale 302

Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
d) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
e) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
f) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
g) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
h) il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 – Ridefinizione del premio per età (valido per la Sezione Infortuni)

Il premio relativo alle garanzie "Invalidità Permanente da Infortunio" e "Rimborso Spese Mediche da Infortunio" della presente Sezione viene ridefinito ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell'età dell'Assicurato, come riportato negli allegati "Tabella Coefficienti Adeguamento premio per età su Invalidità Permanente da Infortunio" e "Tabella Coefficienti Adeguamento premio per età su Rimborso Spese Mediche da Infortunio" contrattualmente operanti.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 8.2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca);
- accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data dell'operazione effettuata tramite il servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.
Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 8.4 – Inizio dell'evento assicurativo (valido per la Sezione Tutela Legale)

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.

Art. 8.5 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del ., o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 8.6 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 8.7 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario o contattare il Servizio Clienti UniCredit oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 9.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9.6– Rinuncia al diritto di surrogazione (valida per la sezione Infortuni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art. 9.7– Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

ALLEGATI

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE (INAIL)

Allegato n. 1 al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30/6/65 n. 1124

L'indennità per Invalidità Permanente parziale - ferme le franchigie e i criteri di corresponsione operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.

Descrizione	Percentuale	
	des.	sin.
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)		
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	=	
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio	12%	
- totale dell'anulare	8%	
- totale del mignolo	12%	
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio	5%	
- della falange ungueale dell'anulare	3%	
- della falange ungueale del mignolo	5%	
- delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
- delle due ultime falangi del medio	8%	
- delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
- delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:		

a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva										
Visus perduto	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10
Visus residuo	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	0
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	1%	3%	6%	10%	14%	18%	23%	27%	31%	35%
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)	2%	6%	12%	19%	26%	34%	42%	50%	58%	65%

1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità Permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	di 7/10	di 6/10	di 5/10	di 4/10	di 3/10	inferiore a 3/10
15%	18%	21%	24%	28%	32%	35%

6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETÀ SU INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

ETÀ	COEFFICIENTE
0	1,100
1	1,100
2	1,100
3	1,100
4	1,100
5	1,100
6	1,100
7	1,100
8	1,100
9	1,100
10	1,100
11	1,100
12	1,100
13	1,100
14	1,100
15	1,100
16	1,100
17	1,100
18	1,100
19	1,100
20	1,100
21	1,100
22	1,100
23	1,070
24	1,020
25	0,983
26	0,939
27	0,900
28	0,866
29	0,835
30	0,809
31	0,786
32	0,766
33	0,749
34	0,735
35	0,724
36	0,716
37	0,710

ETÀ	COEFFICIENTE
38	0,891
39	0,900
40	0,909
41	0,919
42	0,928
43	0,937
44	0,947
45	0,956
46	0,966
47	0,975
48	0,985
49	0,994
50	1,004
51	1,014
52	1,023
53	1,033
54	1,043
55	1,053
56	1,055
57	1,055
58	1,055
59	1,055
60	1,055
61	1,239
62	1,258
63	1,278
64	1,293
65	1,293
66	1,308
67	1,315
68	1,323
69	1,330
70	1,330
71	1,338
72	1,338
73	1,338
74	1,338
75	1,338

TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETÀ SU RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

ETÀ	COEFFICIENTE
0	1,290
1	1,290
2	1,290
3	1,290
4	1,290
5	1,290
6	1,290
7	1,290
8	1,290
9	1,290
10	1,290
11	1,290
12	1,290
13	1,290
14	1,290
15	1,290
16	1,290
17	1,290
18	1,290
19	1,290
20	1,290
21	1,290
22	1,208
23	1,129
24	1,052
25	0,987
26	0,936
27	0,893
28	0,862
29	0,837
30	0,838
31	0,839
32	0,851
33	0,851
34	0,860
35	0,869
36	0,878
37	0,887

ETÀ	COEFFICIENTE
38	0,891
39	0,900
40	0,909
41	0,919
42	0,928
43	0,937
44	0,947
45	0,956
46	0,966
47	0,975
48	0,985
49	0,994
50	1,004
51	1,014
52	1,023
53	1,033
54	1,043
55	1,053
56	1,055
57	1,055
58	1,055
59	1,055
60	1,055
61	1,055
62	1,055
63	1,055
64	1,055
65	1,055
66	1,055
67	1,055
68	1,055
69	1,055
70	1,055
71	1,055
72	1,055
73	1,055
74	1,055
75	1,055